

Usura bancaria, rinviati a giudizio i vertici di Findomestic. Per il Gup il quadro probatorio è solido

Dall'analisi tecnica del rapporto tra il cliente denunciante e l'istituto, è emerso che a essere affetto da usura è il contratto in sé, per via delle sue clausole. Trattandosi di un accordo standard è altamente probabile che molte altre persone lo abbiano firmato trovandosi a subire - spesso senza nemmeno rendersene conto - tassi e condizioni usurarie

Il **quadro probatorio** è solido, anzi solidissimo. Tale lo ha ritenuto il giudice per l'udienza preliminare del **Tribunale di Verona**, Giuliana Franciosi, che ha accolto la **richiesta di rinvio a giudizio** per i vertici di **Findomestic**, una delle maggiori società italiane di credito al consumo. L'amministratore delegato della società del gruppo Bnp Paribas, **Carlo Fioravanti**, il direttore generale **Chiaffredo Salomone** e il condirettore generale **Giuseppe Jenzi** andranno dunque a processo per il reato di **usura** in concorso fra loro, con "l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'**attività di intermediazione finanziaria**". La prima udienza si terrà il **14 settembre**. La vicenda che ha portato al rinvio a giudizio degli imputati è una delle [innumerevoli storie d'usura bancaria che hanno rovinato la vita a migliaia di cittadini negli anni più duri della crisi](#), ma che – a differenza di molte altre – non si è per fortuna chiusa con una **sommatoria archiviazione**. Anzi, questa vicenda potrebbe aprire la strada ad altre denunce e ad altri processi. Dall'**analisi tecnica** del rapporto tra il cliente denunciante e Findomestic è emerso che a essere affetto da usura è il **contratto in sé**, per via delle sue clausole. Trattandosi di un contratto standard è altamente probabile che **molte altre persone** lo abbiano firmato trovandosi a subire – spesso senza nemmeno rendersene conto – tassi e condizioni usurarie.

Questo spiega anche il nervosismo di Findomestic che il 31 maggio ha scritto a *ilfattoquotidiano.it* per dire di aver sempre operato nel rispetto “della legge e delle **normative di Banca d’Italia**”. Nella sua nota Findomestic rilevava addirittura che “il pubblico ministero e i suoi consulenti tecnici hanno utilizzato una **formula di calcolo difforme** da quella espressamente indicata dalla Banca d’Italia”, dimenticando così come quella formula e la circolare che la contiene siano state sconfessate già anni fa da una sentenza della **Corte di Cassazione** di cui riportiamo il passo più significativo: “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato ... Le **circolari o direttive**, ove illegittime e in violazione di legge, **non hanno efficacia vincolante** per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione ...” (Cassazione sentenza n. 46669/2011). [La Banca d’Italia ha responsabilità gravissime nel fenomeno dell’usura bancaria, come testimoniano molti casi documentati](#), ma questo non fa certo venire meno la responsabilità dei singoli istituti di credito che ancora oggi, nonostante le sentenze, pretendono di utilizzare per i calcoli degli interessi formule giudicate da anni *contra legem* e pretendono addirittura di farle valere in tribunale. Seguiremo da vicino e con estrema attenzione questo processo.